

Area Ambiente e Tutela del Territorio Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7969 del 14/11/2018

Fasc. n 9.9/2010/826

Oggetto:

Galli S.r.l. - sede legale in Senago (MI) - Via Costa n. 7. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC) R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015. Nuova installazione IPPC da ubicarsi in Senago (MI) - Via Brodolini n. 10. Proroga termini per la realizzazione dell'installazione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 2970 del 2.02.2012 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012 "Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008";
- il d.m. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" e la d.g.r.. Regione Lombardia n. 5065 del 18.04.16 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)- Indirizzi per l'applicazione del D.M. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-bis, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152";
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE "Nuovo elenco Europeo dei rifiuti";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano

anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

• il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visti e richiamati:

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23.05.2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti; il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e- R.G. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza' per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopraccitato;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020" Ob. n. 9638;
- il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e R.G. n. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018";

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Richiamati:

• il Decreto Regione Lombardia n. 6716 atto n. 635 del 15/07/2013 recante pronuncia di compatibilità ambientale, con prescrizioni, il quale prevede: "il proponente dettagli esecutivamente in accordo con il Comune di Senago, il progetto degli interventi di mitigazione ambientale proposti presso l'impianto nonché, anche in accordo con l'Ente gestore del Parco regionale delle Groane di quelle di compensazione previsti al quartiere Mascagni" e"circa la fase di costruzione dell'impianto in progetto sia contestualmente realizzata la rotatoria prevista a nord-ovest del sedime di progetto, in

modo che sia praticabile prima della messa in esercizio dell'impianto";

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Città Metropolitana di Milano recante R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015; tale provvedimento dispone espressamente al punto 7 che l' autorizzazione decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato non inizi i lavori entro un anno e non completi la realizzazione dell'intera installazione IPPC (lotto A e B) entro tre anni dal rilascio dell'atto e in merito alle fasi di realizzazione delle opere edilizie, approva il cronoprogramma depositato agli atti in data 15.04.2015 (prot. gen. n. 96699):
 - "Prima fase: realizzazione delle misure compensative previste dal decreto di compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 6716/2013 del 15.07.2013 (barriera verde, bosco urbano a servizio del quartiere Mascagni, rotatoria a NO dell'area di progetto);
 - Seconda fase: realizzazione primo lotto (Lotto A) e messa in esercizio della prima parte di installazione";
 - Terza fase: realizzazione del secondo lotto (Lotto B) e messa in esercizio della seconda parte di installazione.

L'avvio delle attività di gestione rifiuti nel Lotto A è subordinato alla completa realizzazione di tutte le opere di compensazione e mitigazione previste dal suindicato decreto di compatibilità ambientale";

Dato atto che:

- Galli S.r.l. con sede legale in Senago (MI) Via Costa n. 7 ed installazione IPPC da ubicarsi in Senago (MI) Via Brodolini n. 10, con nota del 12/02/2016 (prot. n. 31833) ha comunicato l'inizio dei lavori autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento della Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015:
- Galli s.r.l. con nota del 23/02/2018 (prot. 46896 del 26/02/2018) ha chiesto a Regione Lombardia il differimento del termine ultimo per la realizzazione del progetto di cui al decreto VIA n. 6716 atto n. 635 del 15/07/2013 di ulteriori tre anni. ossia alla data del 21/07/2021;
- Regione Lombardia con decreto n. 4507 del 29/03/2018 (pervenuto il 4/04/2018 prot. n. 83338) ha concesso la proroga ex art. 26 del d.lgs. 152/2006 stabilendo nel giorno 21/07/50021 il termine ultimo per la realizzazione delle opere di cui al decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. 6716 del 15/07/2013, riconfermando integralmente le restanti parti del decreto medesimo ai fini della prosecuzione delle attività di realizzazione delle opere previste;
- Galli s.r.l. in data 03/04/2018 (prot. n. 81820) ha presentato richiesta a Città metropolitana di differimento al 15/07/2021 della data di scadenza dei termini per la realizzazione dell'impianto previsti nel provvedimento R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015:
- CM con nota del 10/05/2018 (prot. 114827) ha chiesto alla Società di trasmettere un cronoprogramma aggiornato dei lavori eseguiti e di quelli ancora da realizzare, al fine di consentire le valutazioni di competenza in ordine al differimento richiesto, richiamate le finalità delle norme che fissano i tempi per la realizzazione delle opere edilizie e la necessità che il soggetto interessato dimostri il proprio interesse ad esercitare il titolo ottenuto;
- Galli s.r.l. con nota del 28/05/2018 (prot. n. 0128559) trasmette il riepilogo delle opere realizzate e da realizzare richiesto dal quale si evince che dei lavori programmati sono stati posti in essere quelli previsti nei primi quattro mesi e cioè:
 - allestimento cantiere;
 - scarifica piazzali e realizzazione dei terrapieni perimetrali;
 - rete fognaria e reti infrastrutturali (sottoservizi);
- CM con nota del 20/06/2018 (prot. n. 146342) ha chiesto al Comune di Senago eventuali osservazioni in merito alla richiesta di proroga per la realizzazione delle opere autorizzate con provvedimento R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015;
- il Comune di Senago con nota del 26/06/2018 (prot. n. 153290 del 27/06/2018) compie una serie di valutazioni e segnala in particolare la necessità di acquisire documentazione legata al permesso a costruire;
- CM con nota del 25/07/2018 (prot. n. 180342), dichiarando la sussistenza dei presupposti per la proroga, l'ha tuttavia subordinata alla condizione che entro la data del 10/10/2018 la Società depositasse presso i competenti uffici comunali quanto necessario a finalizzare il progetto edilizio esecutivo, come chiesto dal Comune di Senago;
- Galli s.r.l. con nota del 10/08/2018 (prot. n. 193057), richiamando il progetto edilizio presentato nel procedimento per il rilascio dell' AIA, nel corso del quale il Comune di Senago ha valutato l'aspetto relativo alla conformità edilizia ed espresso parere favorevole, fa presente di averlo nuovamente depositato presso gli uffici comunali;
- CM con nota del 10/08/2018 (prot. n. 193488) ha chiesto al Comune di Senago se gli elaborati depositati dall'Impresa fossero esaurienti, e, qualora non lo fossero stati, di precisare esattamente quanto fosse dovuto, al fine di consentire alla stessa di predisporre quanto indicato in tempo utile;
- con note pervenute il 10/09/2018 (prot. n. 208299) e il 4/10/2018 (prot. n. 230185) a seguito di ulteriori comunicazioni intercorse tra CM, impresa e Comune di Senago quest'ultimo ha invitato il titolare dell'Impresa a perfezionare il provvedimento AIA dal punto di vista economico ed amministrativo, con particolare riferimento "al versamento dei contributi concessori, e ancor più riguardo la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale (barriere verde, bosco urbano a servizio del quartiere Mascagni, rotatoria a Nord dell'area di progetto)";
- Galli s.r.l. con nota del 10/10/2018 (prot. n. 234453 dell'11/10/2018), entro il termine prescritto, ha formulato le proprie osservazioni e ha descritto l'iter avviato con il Comune di Senago relativo alla realizzazione della rotatoria;
- il Comune di Senago con nota di protocollo n. 0029802/2018 (pervenuta in data 24/10/20189 prot. 246255) ha notificato all'Impresa atto di diffida ad adempiere:

- al versamento dei contributi concessori, entro un termine di 30 giorni, confermando che gli stessi sono dovuti, in quanto la realizzazione dell'impianto in argomento comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio soggetta a Permesso di costruire;
- al deposito degli elaborati tecnici afferenti al progetto edilizio, facendo presente che il punto 5 del disposto A.I.A. prevede che "tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al regolamento edilizio/piano delle regole del PGT comunali...", rilevando che gli elaborati grafici a corredo dell'istanza in origine, non presentano i gradi di dettaglio richiesti dal Regolamento Edilizio del Comune di Senago (Art. 5 sezione II -Elaborati a corredo dell'istanza) "in quanto mancanti a titolo esemplificativo di alcune informazioni quali: le destinazioni d'uso dei singoli locali, vani accessori, gli ingombri degli apparecchi sanitari, la verifica dei rapporti aeroilluminanti, i materiali impiegati, etc; così come risultano mancanti alcune verifiche in ordine agli indici edilizi-urbanistici previsti dall'art.2 Definizione di parametri ed indici urbanistici generali, quali a titolo esemplificativo: l'altezza degli edifici in progetto, la Sc, la Sd, ecc. da riferirsi alla destinazione produttiva".
- alla realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale barriera verde, bosco urbano a servizio del quartiere Mascagni, rotatoria a Nord dell'area di progetto, evidenziando che l'avvio dell'attività dell' IPPC é subordinato alla loro ultimazione e che le stesse avrebbero dovuto essere completate entro un anno dalla data di emanazione del decreto AIA stesso. Allo stato attuale invece, risulta solo avviata una fase iniziale di concertazione propedeutica alla definizione progettuale della Rotatoria i cui elaborati consegnati a tutt'oggi risultano incompleti, e quindi non approvabili nelle forme amministrative appropriate (vedi art.7 DPR 380/2001) necessarie all'avvio del procedimento [...]. Evidenzia inoltre che "nel caso della realizzazione delle opere di mitigazione risulta necessario definire propedeuticamente una forma di convenzionamento che dettagli nello specifico tutti gli aspetti legati alla realizzazione delle predette opere, nonché alla forma, le modalità di realizzazione, le tempistiche, e tutti gli oneri a carico dei soggetti coinvolti, alle garanzie da prestare e quant'altro previsto dalle forme di legge sopra richiamate":
- Galli S.r.l. con nota pervenuta in data 29/10/2018 (prot. n. 249607) replica di aver già manifestato la condivisione alla sottoscrizione di una convenzione che, estesa anche al Comune di Bollate, regoli la realizzazione della rotonda e sia estesa anche agli altri aspetti rilevanti per l'amministrazione comunale, compreso quello degli oneri.
- Il Comune di Senago con nota di protocollo n. 031648/2018 pervenuta in data 12/11/2018 (prot. n. 0260471) richiama le precedenti note e ribadisce che:
 - i contributi concessori sono dovuti, in quanto la realizzazione dell'impianto in argomento comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio soggetta a permesso di costruire ed il decreto AIA si pone in sostituzione del titolo stesso di natura oneroso;
 - gli elaborati grafici seppure uniti all'istanza AIA, non presentano i gradi di dettaglio richiesti dal Regolamento Edilizio del Comune di Senago (Art. 5 sezione II -Elaborati a corredo dell'istanza) a tal fine ricorda che il punto 5 del disposto AIA prevede che "tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al regolamento edilizio/piano delle regole del PGT comunali. ..";

Tenuto conto che Regione Lombardia con Decreto n. 4507/2018 ha concesso il differimento del termine della durata della validità del Decreto V.I.A. n. 6716/2013 in considerazione del fatto che la rotatoria, la cui ultimazione è propedeutica all'avvio dell'attività autorizzata con provvedimento AIA, ad oggi non é stata approvata e realizzata;

Verificata dalla documentazione agli atti la mancata definitiva condivisione richiesta dal provvedimento VIA sulle opere di compensazione, compresa la succitata rotatoria e ritenuta la necessità di finalizzare, da parte dei soggetti coinvolti, tutte le azioni per il completamento delle opere autorizzate;

Fatti salvi tutti gli obblighi richiamati dal Comune di Senago, alla cui competenza si rinvia, anche in ordine alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

Richiamato il punto 7 dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata della Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015;

Ritenendo di concedere la proroga richiesta dall'impresa limitatamente alla data del 31 dicembre 2019 per la realizzazione della Prima fase del progetto, come prevista dal cronoprogramma depositato agli atti in data 15.04.2015 (prot. gen. n. 96699):

"Prima fase: realizzazione delle misure compensative previste dal decreto di compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 6716/2013 del 15.07.2013 (barriera verde, bosco urbano a servizio del quartiere Mascagni, rotatoria a NO dell'area di progetto)" in quanto prescritta come pregiudiziale rispetto all'impianto stesso, facendo presente che l'eventuale ulteriore proroga per la conclusione definitiva dei lavori è subordinata alla effettiva realizzazione della prima fase come indicata;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso, per le ragioni ed alle condizioni sopra indicate,

AUTORIZZA

la proroga del termine, di cui alla richiesta del 03/04/2018 (prot. n. 81820), limitatamente alla data del 31 dicembre 2019 per il completamento della Prima fase del progetto, come prevista dal cronoprogramma depositato agli atti in data 15.04.2015 (prot. gen. n. 96699) e citato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015: " Prima fase: realizzazione delle misure compensative previste dal decreto di compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 6716/2013 del 15.07.2013 (barriera verde, bosco urbano a servizio del quartiere Mascagni, rotatoria a NO dell'area di progetto)".

FA PRESENTE

che il rispetto della tempistica suindicata:

- ècondizione imprescindibile per la richiesta di ulteriore proroga per la realizzazione delle restanti fasi, al fine della conclusione definitiva dei lavori;
- l'azienda dovrà dare atto dell'avvenuta realizzazione di quanto previsto nella Prima Fase con apposita comunicazione a Città Metropolitana e Comune di Senago, da trasmettere entro il termine previsto, anche al fine della rideterminazione delle tempistiche delle successive fasi;

FA SALVI

- tutti gli obblighi richiamati dal Comune di Senago alla cui competenza rinvia anche in ordine alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- quanto previsto, prescritto, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 7024/2015 del 31.07.2015 non in contrasto con il presente provvedimento.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Galli S.r.l. tramite PEC (gallisrl@gigapec.it), nonché il suo inoltro tramite pec, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Comune di Senago (MI);
 - Comune di Bollate (MI);
 - Consorzio Parco delle Groane;
 - A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - ATO Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
 - Amiacque S.r.l. (amiacque@legalmail.it);
 - Regione Lombardia (ambiente@pec.regione.lombardia.it);
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della Regione Lombardia sistema "Modulistica IPPC on-line"; il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
 - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati

osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM
DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE **Dott. Emilio De Vita**ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01170763981951